



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI  
DI BRESCIA

## **Carta dei Diritti e dei Doveri delle Studentesse e degli Studenti**

Emanato con Decreto Rettorale n. 753 del 20 ottobre 2020

### **Preambolo**

Le studentesse e gli studenti, nella comunità universitaria, sono portatori di diritti senza distinzione di sesso, nazionalità, condizione familiare e sociale, provenienza territoriale, orientamento religioso, politico e sessuale e con pari dignità rispetto alle altre componenti universitarie.

L'Università è una comunità umana e scientifica, di insegnamento, di ricerca e di promozione e sviluppo del territorio. È suo compito contribuire all'innalzamento del livello delle conoscenze scientifiche e trasmettere il sapere disponibile alle nuove generazioni, educandole al libero esercizio del pensiero e al senso della responsabilità sociale delle proprie azioni attuali e future.

Le studentesse e gli studenti devono adempiere ai doveri stabiliti dalla presente Carta. Il presente preambolo è da considerarsi vincolante e parte integrante di questa Carta.

### **Sezione I - Dei Diritti**

#### **Art. 1 - Principi generali**

Le studentesse e gli studenti, in conformità ai principi espressi dalla Costituzione della Repubblica Italiana nonché di quelli affermati a livello europeo e internazionale, hanno il diritto:

- a. ad essere trattati con rispetto, senza vedere lesa la propria dignità;
- b. ad accedere a percorsi formativi di ogni ordine e grado, a prescindere dalle condizioni economiche e sociali;
- c. ad una didattica finalizzata al raggiungimento degli obiettivi formativi, culturali e professionalizzanti del proprio percorso di studio;
- d. a ottenere gli strumenti di supporto didattico e amministrativo necessari al superamento di eventuali problematiche inerenti al percorso di studio;
- e. ad essere tempestivamente informati tramite i canali ufficiali appropriati relativamente all'organizzazione della didattica, dei servizi, dell'amministrazione, delle normative d'interesse e degli eventi;
- f. a partecipare, attivamente e in ogni fase delle quali hanno titolo, alla vita universitaria senza limitazioni di autonomia e libertà di manifestazione del proprio pensiero e delle proprie opinioni nel rispetto della normativa vigente;
- g. di associarsi e riunirsi liberamente, anche in assemblea, all'interno degli spazi universitari in conformità all'utilizzo ad altri fini istituzionali degli stessi;
- h. di usufruire di spazi universitari appositamente dedicati alle attività sociali, di studio e di confronto collettivo;



- i. di segnalare, individualmente o per il tramite delle rappresentanze studentesche, eventuali violazioni di diritti sanciti dalla presente Carta al Rettore, al Direttore Generale, al Responsabile anticorruzione, al Garante degli studenti, al Consigliere di fiducia e ad ogni altro organo competente; questi ultimi, sono tenuti a vigilare e ad assicurare il concreto rispetto di tali diritti, ciascuno nell'ambito delle rispettive prerogative.
2. Inoltre, per le studentesse e gli studenti che abbiano intrapreso una procedura di riattribuzione di sesso, l'Università garantisce l'attivazione di un'identità "alias" che consente di utilizzare un nome differente da quello anagrafico nelle attività universitarie quotidiane.

## **Art. 2 - Didattica**

1. Le studentesse e gli studenti hanno diritto ad una didattica di qualità, organizzata e svolta sotto la supervisione del titolare dell'insegnamento; essa deve essere finalizzata al raggiungimento degli obiettivi formativi ed ai risultati attesi.
2. Le studentesse e gli studenti, inoltre, hanno diritto:
  - a. alla presentazione, nei limiti stabiliti dagli ordinamenti didattici, di piani di studio individuali e all'inserimento di attività formative a scelta coerenti con gli obiettivi formativi e a seguito della autorizzazione della competente struttura didattica;
  - b. ad organizzare attività formative, culturali e seminariali con il supporto economico dell'Università, nel rispetto della normativa vigente e nei limiti di bilancio;
  - c. ad attività mirate di orientamento e tutorato organizzate dall'Ateneo anche mediante i singoli Dipartimenti;
  - d. ad essere ricevuti dai docenti presso le strutture dell'Ateneo o in modalità alternativa da definire con il docente, in orari prestabiliti o su appuntamento;
  - e. ad una programmazione che garantisca la non sovrapposizione delle attività didattiche con presenza obbligatoria o delle attività obbligatorie previste dal piano degli studi, ivi comprese le attività di tirocinio;
  - f. ad un'organizzazione della didattica che consenta un'agevole fruizione di tutte le attività didattiche, compatibilmente con eventuali tempi di spostamento;
  - g. a strutture didattiche idonee che consentano un'agevole fruizione dei corsi, accesso alle biblioteche e ai laboratori;
  - h. a frequentare, in sicurezza, le attività didattiche;
  - i. a partecipare a seminari, convegni o progetti riconosciuti dal Consiglio di Corso di Studi di appartenenza e, ove previsto, al riconoscimento dei CFU extracurricolari – tendendo ovviamente conto della specifica attinenza agli obiettivi formativi;
  - j. a modificare il piano di studi per tutta la durata dell'anno accademico in corso e senza costi aggiuntivi, nel caso in cui le competenti strutture didattiche abbiano apportato modifiche all'offerta formativa o all'erogazione dei corsi durante l'anno;
  - k. l'argomento della prova finale di comune accordo con il docente relatore;



- l. a predisporre l'elaborato finale in tempi proporzionati al numero di CFU per esso previsti dall'ordinamento didattico del proprio corso di studio e a non essere penalizzato nella valutazione della prova finale per non aver completato il percorso di studio nei tempi previsti;
- m. a valutare in maniera anonima, attraverso appositi questionari, i corsi frequentati e i servizi offerti dall'Ateneo.

### **Art. 3 - Modalità d'esame e valutazione**

1. Le studentesse e gli studenti hanno diritto, per ogni anno accademico e per ciascun insegnamento, ad un numero minimo di sei appelli.
2. Il calendario degli esami di profitto e delle prove è semestrale ed è pubblicato all'inizio del relativo periodo didattico.
3. L'intervallo tra due appelli della medesima sessione non può essere inferiore alle due settimane.
4. Le studentesse e gli studenti hanno diritto alla non sovrapposizione delle date degli appelli d'esame relativi a insegnamenti obbligatori previsti dal piano degli studi appartenenti allo stesso semestre dello stesso anno di corso.
5. Le studentesse e gli studenti, inoltre, hanno diritto:
  - a. ad avere, prima dell'inizio delle lezioni, tutte le informazioni definitive relative ad obiettivi formativi, contenuti, programma d'esame, bibliografia consigliata, metodologia didattica e modalità di verifica delle competenze dell'insegnamento;
  - b. a disporre di almeno una copia, presso i servizi bibliotecari d'Ateneo e/o siti interne, dei materiali didattici aggiornati utili alla preparazione degli esami;
  - c. a sostenere gli esami, per i quali abbiano maturato la frequenza, in tutte le date disponibili, nel rispetto di eventuali precedenza, delle propedeuticità e delle eventuali attestazioni di presenza previste dall'ordinamento degli studi;
  - d. a vedersi assegnato un carico di lavoro sia in termini di lezioni frontali e altre attività didattiche curriculari sia di studio individuale, proporzionate all'ammontare dei crediti per ciascuno insegnamento;
  - e. a sostenere la prova d'esame dell'insegnamento corrispondente alle indicazioni di cui alla lettera a);
  - f. a rifiutare l'esito della prova d'esame, figurando nel verbale di conclusione dell'appello con la dicitura "Ritirato";
  - g. a conoscere, fermo restando il giudizio della commissione, gli elementi di valutazione che hanno portato all'esito della prova;
  - h. a essere valutati sulla singola prova d'esame, senza che su di essa vi siano influenze di prove sostenute in precedenza;
  - i. ad iscriversi all'anno di corso successivo indipendentemente dagli esami sostenuti e dal numero di crediti acquisiti, ferma restando per i corsi di area medica la possibilità di risultare iscritti come "ripetente" o "fuori corso temporaneo" sulla base di quanto previsto dai regolamenti dei corsi di studio;



- j. a iscriversi a tempo parziale, limitatamente ai corsi che prevedono tale modalità di iscrizione, potendo sostenere gli esami previsti per l'annualità di riferimento senza essere vincolati dall'acquisizione della frequenza, nel rispetto del limite della percentuale dei CFU conseguibili previsto dal regolamento, senza che siano imposti vincoli ulteriori.

#### **Art. 4 - Tirocini**

1. Le studentesse e gli studenti hanno diritto, nell'ambito del proprio percorso formativo, a svolgere attività di tirocinio.
2. In ogni caso, il tirocinante, se non diversamente stabilito e in accordo con la struttura ospitante, ha diritto:
  - a. a svolgere le attività, nei limiti del possibile, in orari diversi da quelli destinati alla didattica frontale;
  - b. a svolgere le attività preferibilmente nei giorni feriali e in orario diurno e comunque all'interno del periodo didattico;
  - c. a svolgere un monte ore corrispondente al numero di crediti indicato nell'ordinamento didattico del corso;
  - d. a svolgere attività di tirocinio di qualità comparabile nelle differenti sedi nelle quali lo stesso svolga il proprio percorso formativo e, a parità di potenziale formativo, nelle sedi individuate più vicine alla sede d'insegnamento;
  - e. a svolgere esclusivamente le attività di propria competenza, come risultanti dal progetto formativo e a non essere impiegati come sostituti del personale della struttura ospitante, anche in caso di carenza di risorse o di organico;
  - f. ad essere assegnati ad un tutor individuato all'interno della struttura ospitante e da un tutor individuato tra i docenti universitari, i quali lo affiancano nello svolgimento delle attività formative e in ogni fase del percorso stesso;
  - g. a compilare in forma anonima un questionario di valutazione dell'attività svolta predisposto dall'Università;
  - h. ad una copertura assicurativa per infortuni e verso terzi.
3. Il Presidente del Consiglio di Corso, in accordo con il responsabile della struttura ospitante, vigila sul rispetto di tali diritti.
4. Spetta in ogni caso al Consiglio di corso o alla Commissione stage del Corso qualsiasi altro provvedimento inerente al regolare svolgimento dell'attività di tirocinio o stage.

#### **Art. 5 - Studente iscritto a tempo parziale**

1. Le studentesse e gli studenti di cui al presente articolo hanno diritto al riconoscimento delle attività lavorative svolte come attività di tirocinio, purché attinenti alle finalità didattiche del Corso di laurea di appartenenza, previo parere della struttura didattica competente.



2. Le studentesse e gli studenti di cui al presente articolo hanno diritto di concordare con il docente un orario di ricevimento anche a distanza, che tenga conto delle esigenze di entrambi.

### **Art. 6 - Studenti internazionali**

Alle studentesse e agli studenti stranieri è garantita la partecipazione piena e attiva a tutte le fasi della vita universitaria. L'Ateneo si impegna a promuovere e garantire il massimo grado di integrazione degli stessi nella comunità accademica, rimuovendo ogni possibile ostacolo e impegnandosi a supportare lo studente in ogni fase del proprio percorso di studio.

1. Le studentesse e gli studenti stranieri hanno diritto ad una sintesi delle informazioni essenziali relative all'organizzazione della didattica e ai servizi agli studenti tradotta almeno in lingua inglese.
2. Gli stessi diritti degli articoli precedenti sono riconosciuti alle studentesse e agli studenti stranieri ospiti dell'Università per programmi di internazionalizzazione.

### **Art. 7 - Studenti con disabilità**

1. Le studentesse e gli studenti con disabilità hanno il diritto di vivere in maniera indipendente e di partecipare attivamente a tutti gli ambiti della vita universitaria. L'Università deve adottare misure appropriate per assicurare alle persone con disabilità l'accesso all'ambiente fisico, all'informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie digitali, e ad altre attrezzature e servizi. Queste misure devono essere compatibili con le risorse previste in bilancio e adottate secondo procedure che garantiscono pari opportunità tra gli studenti con disabilità per l'ottenimento di strumenti di supporto, includono l'identificazione e l'eliminazione di ostacoli e barriere all'accessibilità.
2. In particolare, l'Università si impegna, sulla base di bando, a rendere disponibili gli strumenti idonei ad assicurare alle studentesse e agli studenti disabili una condizione di parità nel regolare svolgimento delle attività didattiche e relative prove d'esame.

### **Art. 8 - Studenti con DSA**

1. Alle studentesse e agli studenti portatori di Disturbi Specifici dell'Apprendimento sono garantiti le condizioni al fine di assicurare la parità nella fruizione della didattica e nello svolgimento delle prove d'esame previsti nelle certificazioni in loro possesso nonché, in particolare, tutti gli strumenti idonei ad assicurare una condizione di parità nel regolare svolgimento delle attività didattiche e relative prove d'esame.
2. Ai medesimi l'Università assicura che il personale docente sia informato e preparato alle loro esigenze specifiche.



### **Art. 9 - Rappresentanti degli studenti**

1. Le studentesse e gli studenti hanno diritto ad essere rappresentati nei consessi dell'Ateneo, secondo le norme di legge e dello Statuto.
2. In caso di concomitanza con lezioni o attività di laboratorio e tirocinio con frequenza obbligatoria, l'assenza da tale attività deve essere giustificata e non rientra nel computo delle assenze dello studente, purché il rappresentante partecipi ai suddetti consessi.
3. In caso di concomitanza con esami, ove previsto, il rappresentante può concordare con il presidente della commissione esaminatrice l'anticipo o il posticipo all'interno della stessa giornata dell'esame, purché partecipi al consesso di appartenenza.
4. La rappresentanza studentesca ha, inoltre, diritto:
  - a. a spazi ed attrezzature dedicati all'interno di ciascuna Macroarea dove poter svolgere le proprie attività, mantenendoli puliti e ordinati;
  - b. all'accesso gratuito agli atti relativi alle proprie funzioni, ferma restando la normativa vigente;
  - c. ad essere informata preventivamente sui contenuti, sugli orari e sulla sede dei consessi ai quali hanno diritto di partecipare.

### **Art. 10 - Specializzandi**

1. I dottori iscritti alle scuole di specializzazione di area medica hanno diritto:
  - a. alla progressiva e graduale acquisizione di autonomia nell'assunzione di compiti assistenziali e nell'esecuzione di interventi clinici, secondo le modalità e le direttive indicate dai rispettivi direttori di Scuola di Specializzazione, con la costante supervisione di un tutor. Non possono in nessun caso essere sostitutivi del personale di ruolo;
  - b. ad una retribuzione e ad un orario conformi alle normative nazionali;
  - c. a giustificare con assenze per motivi personali, fino a 30 giorni nel corso dell'anno;
  - d. alla sospensione del periodo di formazione solo per periodi di malattia, maternità o congedo parentale.
3. I dottori iscritti alle scuole di specializzazione di area giuridica hanno diritto a una formazione specifica e approfondita che consenta loro di padroneggiare tutti gli strumenti e le nozioni, anche tramite la pratica, necessari per il superamento di esami di stato o concorsi. Quindi, hanno diritto, considerato l'alto grado di formazione, di essere seguiti dal personale docente con cura e attenzione durante tutto il loro corso di specializzazione.
4. Gli iscritti alle scuole di specializzazione hanno diritto, come previsto all'art. 2 lett. p) della presente Carta, di valutare in maniera anonima, attraverso appositi questionari i corsi frequentati e le attività svolte.



## **Art. 11 - Dottorandi**

1. Gli iscritti ai corsi di dottorato hanno diritto:
  - a. ad una formazione mirata rispetto agli obiettivi previsti nell'ambito del rispettivo dottorato;
  - b. ad una programmazione del proprio percorso accademico che possa contemperare anche una eventuale non sovrapposizione con l'attività di supporto alla didattica;
  - c. a sviluppare il proprio progetto di con l'adeguato supporto didattico-amministrativo;
  - d. all'accesso agli strumenti di divulgazione scientifica.
2. Gli iscritti ai corsi di dottorato hanno diritto, come previsto all'art. 2 lett. p) della presente Carta, di valutare in maniera anonima, attraverso appositi questionari i corsi frequentati e le attività svolte.

## **Sezione II - Dei Doveri**

### **Art. 12 - Doveri delle studentesse e degli Studenti**

1. Le studentesse e gli studenti hanno il dovere di:
  - a. partecipare attivamente, per quanto possibile, alla didattica e alle attività integrative;
  - b. rispettare gli orari prescritti per tutte la attività didattiche ed integrative;
  - c. compilare il piano degli studi entro i termini prescritti;
  - d. compilare tutti i questionari sottoposti dall'Università, consci del valore degli stessi ai fini dell'Assicurazione della qualità;
  - e. cancellarsi dall'appello d'esame oppure, se le scadenze non lo permettessero, di avvisare il docente qualora non si dovessero presentare all'appello;
  - f. utilizzare in modo responsabile e con la dovuta cura il materiale avuto in prestito o in consultazione dal sistema bibliotecario d'Ateneo rispettando le disposizioni che disciplinano il prestito librario;
  - g. assumere degli atteggiamenti corretti durante le prove d'esame;
  - h. riportare sempre, con la supervisione del docente, tra virgolette le parti di testo estrapolate da lavori riferibili ad altri autori, indicandone opportunamente la fonte; allo stesso modo, indicare l'autore del quale si riporta la teoria, anche se rielaborata;
  - i. rispettare gli obblighi di privacy, eventualmente attribuitigli, durante il proprio tirocinio o stage e durante il proprio percorso formativo;
  - j. informarsi adeguatamente, in accordo a quanto indicato dagli uffici universitari, in merito a tutti procedimenti e scadenze di loro interesse;
  - k. presentare tutta la documentazione richiesta dall'Università al fine di certificare la propria effettiva condizione;
  - l. rispettare la funzione per la quale è adibito un dato ambiente e spazi comuni e mantenere puliti e ordinati gli spazi dell'Università e degli enti convenzionati, evitando di arrecare danni o pregiudicare in alcun modo la funzionalità dei beni mobili e immobili;



- m. mantenere il decoro e comportarsi in maniera rispettosa durante la permanenza negli stabili universitari, in particolare durante e dopo le sedute di laurea; inoltre, in occasione delle sedute di laurea è opportuno che lo studente sensibilizzi al rispetto dell'ambiente anche i propri invitati;
  - n. garantire il rispetto delle norme sulla prevenzione, protezione e sicurezza;
  - o. rispettare le norme di legge, lo Statuto, il Codice Etico, il Codice di Condotta e i Regolamenti dell'Ateneo che li riguardano.
2. Le studentesse e gli studenti hanno il dovere di favorire i processi di integrazione all'interno della comunità universitaria.

### **Art. 13 - Doveri delle rappresentanze studentesche**

1. I Rappresentanti degli studenti hanno il dovere di:
- a. assolvere le proprie funzioni nel rispetto della normativa vigente, nell'interesse dei propri rappresentati, al fine di migliorare l'ambiente universitario;
  - b. partecipare attivamente alle sedute dei consessi in cui sono stati eletti, comprese le relative commissioni, e rispettarne le scadenze;
  - c. rendersi facilmente reperibili, tramite i mezzi di comunicazione istituzionali, al fine di adempiere al meglio al proprio compito;
  - d. aggiornarsi ed informarsi rispetto alle dinamiche universitarie, compatibilmente con le proprie attribuzioni.

### **Art. 14 - Disposizioni finali**

- 1. La presente Carta è in vigore a decorrere dalla data di emanazione.
- 2. Eventuali modifiche sono approvate dal Senato Accademico, con il previo parere obbligatorio non vincolante del Comitato Partecipativo degli Studenti.
- 3. La realizzazione di iniziative relative ai diritti sanciti nella presente Carta che hanno ripercussioni sulle disponibilità economiche e di personale sono subordinate alla preliminare verifica della loro sostenibilità.
- 4. Per gravi e motivate ragioni l'Ateneo si riserva la facoltà di sospendere in tutto o in parte i succitati diritti.